

REPUBBLICA ITALIANA	
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica	
e nella persona del Giudice dott.Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la	
seguente	
SENTENZA	
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come	
modificati dalla legge 18.6.09 n.69)nella causa iscritta al n.29198 del	
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2017, ad oggetto:	963
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO	DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3e50c71f5111c17f5fdcce6a596fe9c3
vertente TRA	5fdæe6 85980e
ASL NAPOLI 1 CENTRO (C.F./P.IVA 06328131211), in persona del	1110171
Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e	50c71f5 4a0d43
disgiuntamente, dagli avv.ti , rappresentata e difesa, congiuntamente e	ial#: 3et
disgiuntamente, dagli Avv.ti	NDI FIRMA QUALIFICATA Seri FIRMA QUALIFICATA \$erial#:
tutti elettivamente domiciliati presso il servizio affari legali della ASL	ALIFICA FICATA
in Napoli alla via	MA QU QUALIF
OPPONENTE	
E	PER CA
S.P.A. in liquidazione, (c.f.	3APEC EC PEF
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli	a: ARUI RUBAP
avv.ti avv.ti elettivamente	resso D o Da: A
domiciliati presso lo studio legale dell'avvi in Napoli alla via	NNI Err
	GIOVA
OPPOSTA	CARLC
	TTO DI
	Pa: SCOTTO DICAPLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA



Pagina **2** di **12**

,	CONCLUSIONI DELLE PARTI	
SS	Alla udienza relativa, celebrata nella modalità della trattazione scritta	
ē2	secondo le vigenti disposizioni emergenziali, le parti depositavano note	
V-	scritte in cui concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e	
92	scritti difensivi, chiedendo accogliersi quanto ivi dedotto e richiesto.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	Con citazione ritualmente notificata la Asl Napoli 1 Centro ha	
한 <u>.</u>	proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo n.7477/17, reso dal	
×	Tribunale di Napoli in data 14.09.17, con il quale veniva ingiunto ad	8
b '	essa Asl il pagamento della somma di €.23.244,10, che la ricorrente	h#: 3e 60c71f511c17f5fdcce6a896fe9
S	s.p.a. prospettava ad essa dovuta in forza di atto di	908899 68880
	cessione dei crediti relativi a prestazioni di cardiologia erogate in	111c17f
G.	regime di convenzione dalla cedente	0071f5
2	s.a.s., accreditata presso il S.S.N	
Q	L'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società	VTA Seri
50 -	ricorrente, per non essere stata la cessione accettata dalla Asl, nonché la	0 ⊀
	non debenza del credito per intervenuto superamento del tetto di spesa;	MA QU. QUALIF
2	in particolare, deduceva che in data 21/02/17 era stato raggiunto il	DI FII
62	limite di spesa per la branca di cardiologia relativamente al primo	ତ ନ
C_	trimestre 2017 e che di sforamento era stato portato a conoscenza della	3APEC BC PEF
90 2	società cedente, atteso che con nota prot. N.53868 del 31.07.2017 la	DA: ARUBAPEC PER
	direzione ASL aveva comunicato il superamento del tetto di spesa e	
	quindi la non remunerabilità delle prestazioni rese in eccedenza.	SCOTTO DI CARLC GIOVANNI Emesso BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da:
5 <u>2</u>	Si costituiva la società opposta, sostenendo la infondatezza della	GIOVE
12	avversa opposizione e chidendone il rigetto.	CARLC
		TO DI
		Da: SCO
	D ND C 00100/0017	

Proc. N.R.G. 29198/2017 - sentenza



Pagina **3** di **12**

Orbene, si rileva anzitutto la infondatezza della eccezione relativa alla	
legittimazione attiva (rectius titolarità attiva del rapporto controverso),	
fondata sulla mancata accettazione della cessione da parte della ASL;	
infatti, contrariamente a quanto sostiene quest'ultima, l'art. 9 della L. n.	
2248/865, All. E, secondo cui sul prezzo dei contratti in corso non potrà	
avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca	
l'amministrazione interessata, è applicabile solo allo Stato e agli enti	
pubblici territoriali, ma non può estendersi ad enti diversi da tali	
soggetti: l'applicazione analogica della suddetta norme nel caso delle	88
aziende sanitarie locali è da escludersi proprio per le caratteristiche	. DI FIRMA QUALIFICATA Seria⊯: 3e©c71f6111c17f5dcce6a896fe953 FIRMA QUALIFICATA Seria⊯: 77c0ba4a0d4367e9f6268980eb0b3fca
peculiari che differenziano tali enti da quelli statali o territoriali, poichè	fiftcoef 66980e
al fine di perseguire i propri fini istituzionali, le ASL sono costituite	111017
con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, e la	60 c7 1 f5
loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto	ia#:3e/ 77c0be
aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di	aTA Ser
riferimento (cui è demandata la disciplina per la gestione economica,	#LIFIC,
finanziaria e patrimoniale dell'ente); pertanto, in caso di cessione dei	MA QU QUALIF
crediti ritualmente notificata e conforme alla normativa, la mancata	
accettazione o il rifiuto da parte di un'azienda sanitaria locale non avrà	PER C.
alcun effetto sulla validità della stessa che, una volta notificata alla Asl	Da: SCOTTO DICARLO GIOVANNI EITESSO DA: ARUBAPEC PER CA
debitrice, dovrà considerarsi pienamente opponibile nei confronti della	a: ARUI RUBAP
stessa (Tribunale Milano, sez.I, 11/11/2020, n. 7130; Cass. 21/12/2017,	esso D o Da: A
n. 30658; Cass. 27/08/2014, n. 18339; Cass. 01/02/2007, n. 2209).	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Con riferimento all'eccezione relativa al superamento del tetto di spesa,	GIOV
giova premettere che, contrariamente a quanto sostiene la ASL, la	CARLC ARIA RO
	Pa: SCO

Proc. N.R.G. 29198/2017 - sentenza

Pagina 4 di 12

0.	giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente chiarito che, in	
OL.	tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le	
	prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il	
	mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di	
	legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui	
	prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura	
	sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo	
	avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697	
<u>-</u>	c.c., a carico della debitrice A.S.L. (Cass. 13/02/2018, n. 3403; Cass.	3
	20/01/2015, n. 826).	ace elec
	Occorre altresì rilevare che, in seguito al provvedimento del	PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seria#: 3et0c7115111c1715tdccc6a836fe9b3
9	29/01/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 35	111c17f
	del 12/02/2020, con cui la Banca d'Italia ha revocato l'autorizzazione di	0c71f5
2	s.p.a. a svolgere l'attività di intermediario finanziario	a#:3e6
	ai sensi dell'art. 113 ter, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 385/1993, la	TA Seri
	ASL ha reiterato anche sotto tale profilo la proposta eccezione di	"LIFICA
3	carenza di legittimazione, sul presupposto che la revoca in questione	MAQUA
P	inciderebbe anche sulla possibilità per l'opposta di azionare il credito	(DIFIR
15	reclamato in questa sede.	PER CA
	La circostanza è tuttavia irrilevante, giacché la disciplina in materia	APEC SC PER
-	(vedi d.lgs. n. 385 del 1993) non conferisce al provvedimento in esame	d 00
	efficacia retroattiva, né comporta la perdita di capacità giuridica o di	esso Da: A
3	agire in capo all'Intermediario, con la conseguenza che esso non spiega	GIOVANNI Emesso SARIA Emesso Da:
3	alcun effetto in relazione ai crediti già acquisiti, prima della revoca in	GIOVA
	questione, dalla	CARLC
		COTTO DI CARLC
		.o. o.

Proc. N.R.G. 29198/2017 - sentenza

Quanto alla deduzione espressa dalla ASL in ordine all'onere della	
prova del mancato superamento del tetto di spesa, giova anzitutto	
evidenziare che, contrariamente a quanto sostiene la opponente, la	
giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente chiarito che, in	
tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le	
prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il	
mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di	
legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui	
prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura	a 9953
sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo	DI FIRMA QUALIFICATA Seria#: 3e©o7115111c1715tdcce8a£996fe9c3 IRMA QUALIFICATA Seria#: 77c0ba4a0d4387e916268980eb0b3tca
avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697	16Hcce
c.c., a carico della debitrice A.S.L. (Cass. 13/02/2018, n. 3403; Cass.	6111c17 367e9f6
20/01/2015, n. 826).	950c71f
Chiarito quanto innanzi circa l'onere della prova, mette conto	rrla#: 36
aggiungere che, ai sensi delle previsioni contenute nel contratto	ATA Se Seria#
stipulato tra le parti ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, l'ASL deve	UALIFIC IFICAT≯
comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di	RMAQI
consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del	OADIFII
100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento	PER
di dette percentuali di consumo. Per meglio comprendere la questione,	esso Da: ARUBAPEC PER
occorre tener presente che, in forza del contratto sottoscritto con la ASL	Da: ARUB ARUBAP
di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di	irressol
spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola	
struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget	G GIOVAL
riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite	JI CARL
	SCOTTO DI CARLC BONELLI MARIA RO



preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati	
potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione	
che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il	
fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro	
interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Ne deriva che	
l'elemento rilevante non è il dato assoluto dello sforamento, quanto il	
provvedimento con il quale il soggetto accreditato è chiamato a	
sopportarne il peso, in ragione del suo specifico contributo alla	
produzione accertata in eccesso. In particolare la disciplina	8
convenzionale prevede che, ai fini della remunerazione delle	. DI FIRMA QUALIFICATA Seria#: 3e90c71f5111c17f5tdcce6a896fe9b3
prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di	fstdcoe f
spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del	111017
limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista	60 c7 1 f5
nell'ultima comunicazione della ASL, a tutte le prestazioni di quella	ia#:3e 77c0be
ASL / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data	aTA Ser Seria##
prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione	ALIFIC,
tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati; mentre	MA QU QUALII
nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di	A DI FIF
indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la	PER CA
data prevista di esaurimento del limite di spesa; b) qualora	Da: ARUBAPEC P
l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data	A: ARU
successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del	Tesso C
limite di spesa comunicata dalla ASL, nulla spetterà agli erogatori, né a	SCOTTO DI CARLC GIOVANNI Emesso BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da:
titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le	G GIOV.
prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del	CARIC ARIA R
	TTO D'

Pagina 7 di 12

limite di spesa". Dunque nell'ipotesi sub a), per riportare la spesa	
sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l'ASL deve emettere un	
provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione	
tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro (sulla natura	
autoritativa della regressione, cfr. Cass., sez. un., 02/11/2018, n.	
28053): mediante l'esercizio del potere in esame, costituente un	
corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito	
del concessionario viene ridotto in base ad una percentuale individuata,	
di volta in volta, dall'ASL.	923
Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C	DI FIRMA QUALIFICATA Seria#: 3e80c71f5f11c17f5fdcce6a896fe9c3
della delibera della Giunta regionale della Campania n. 1268/08.	force f
Secondo tale provvedimento: "Per determinare la R.T.U del singolo	111017
Centro privato si procede a determinare l'apporto di ciascun Centro: -	60 c7 1 f5
al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti della ASL in cui	ia#:3e 77c0be
opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella ASL; - al	4TA Ser Seria#∺
consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre ASL, da	ALIFICA
parte dei Centri che operano in quella ASL; - al consuntivo delle	MA QU QUALIF
prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri	
che operano in quella ASL; Successivamente, confrontando i suddetti	PER CA
consuntivi complessivi per ASL con i tetti di spesa prestabiliti, e previa	BAPEC :
applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto	esso Da: ARUBAPEC o Da: ARUBAPEC PEF
utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si	resso D so Da: A
ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del	GIOVANNI Eme SSARIA Eme sso
singolo Centro che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di	GIOV
spesa della ASL in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente,	CARLC ARIA R
	SCOTTO DI CARLO
	E. SOC

Proc. N.R.G. 29198/2017 - sentenza

Pagina 8 di 12

è tenuto ad emettere alla ASL nota credito per tale importo, che	
costituisce la regressione tariffaria unica (R.T.U.) in quanto si riferisce	
a tutto il fatturato dell'anno".	
La regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al	
superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione	
del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto,	
penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo	
sforamento del budget.	
Dalla regressione va quindi distinta l'ipotesi sub b) del comma 3	77
dell'art. 5 del contratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione	å DI FIRMA QUALIFICATA Seria#: 3e6pc7115111c1715fdcœ6a896fe953 FIRMA QUALIFICATA Seria#: 77c0ba∮a0d4367e9f6268980eb0b3fca
alle prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto, laddove	90000 g 20000 g 20000 g
quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a quella indicata	111617#
nell'ultima comunicazione della ASL.	0c71f5 4a0d43
Nel caso di specie la fattispecie applicabile risulta senza dubbio alcuno	ia#:3e! 77c0bs
quella di cui all'ipotesi a): pertanto, al fine di contestare la pretesa del	PP A Seria #
corrispettivo delle prestazioni erogate, la ASL deve dimostrare di aver	ALFIC/
adottato idoneo provvedimento amministrativo con il quale, nel	MA QU QUALIF
prendere atto dello sforamento del tetto di spesa della macroarea, abbia	DI FIR
determinato la regressione tariffaria applicabile alla branca (percentuale	PER CA
di regressione), nonché quella unitaria (percentuale di regressione sullo	Pa: SCOTTO DICARLC GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA
specifico fatturato) opponibile al singolo centro, cioè dimostrare che si	a: ARUI RUBAP
sia perfezionato il procedimento di cui alla D.G.R.C. n. 1268/08, il	esso D o Da: A
quale non può che concludersi se non a mezzo apposito provvedimento	N N E
amministrativo adottato dall'organo dotato di potere rappresentativo	GIOV/
dell'Ente, ovvero con deliberazione del Direttore Generale. Ciò in	CARLC
	TTO DI
	PE: SCO

Proc. N.R.G. 29198/2017 - sentenza

quanto il centro accreditato, non avendo contezza per ragioni esso non	
imputabili, di una data limite, cui modulare la propria attività, ha	
espletato in buona fede le prestazioni richieste.	
In definitiva, ad avviso di questo Tribunale, in forza del regolamento	
contrattuale sino ad ora illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del	
comma 3 dell'art.5, il superamento del tetto di spesa in una data	
anteriore a quella indicata nell'ultima comunicazione dell'ASL non è	
circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle	
prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto (cfr.	80.3
Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019); onde conformare in	DI FIRMA QUALIFICATA Seria#: 3e60c71f6f11c17f6fdcce6a6966953
via autoritativa il diritto di credito del concessionario ed evitare in tal	f6fdccei
modo di pagare l'intero fatturato annuale, l'ASL deve applicare la	5111017
regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della	€0 c71ff
delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al	ria#: 3e : 77c0tx
riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del	ATA Se Seria#
pagamento senza il preventivo passaggio attraverso l'esercizio del	JALIFIC
potere di imporre la regressione (cfr. la già citata Tribunale di Napoli,	NA QL QUALII
X sez., sentenza n. 483/2019, nonché Tribunale di Napoli, X sezione,	
sentenze n. 6882/18 e n. 9869/18). Inoltre, in base al principio di buona	PER CA
fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, l'esercizio del suddetto	esso Da: ARUBAPEC PER
potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità della	A: ARU
scadenza dei termini per il pagamento del saldo, non essendo pensabile	Tesso C 39 Da: A
che le ragioni creditorie dei centri restino per un tempo indefinito alla	GIOVANNI Eme DSARIA Eme sso
mercé della controparte e del suo comportamento inerte (la stessa	GOV
giurisprudenza amministrativa ritiene illegittimo il provvedimento di	CARLC ARIA R
	E. SCOTTO DICARIC

Pagina **10** di **12**

	regressione tariffaria laddove intervenga a distanza di tempo dalla	
SS.	chiusura dell'anno finanziario a cui si riferisce). Quindi, anche volendo	
02	ipotizzare una sorta di inesigibilità del credito sino all'applicazione	
S -	della regressione (ipotesi comunque non prevista dal contratto), lo	
8 1	stallo non potrebbe protrarsi oltre un tempo ragionevole, terminato il	
0 5	quale i centri sarebbero pienamente autorizzati all'esercizio del loro	
S:	diritto di credito.	
92	Naturalmente, il riconoscimento in sede giurisdizionale del credito non	
p	esclude che l'ASL possa adottare la regressione tariffaria in un secondo	a 99
8-	tempo e modificare ex tunc il diritto di controparte, fermo restando il	6a896fe ebobstc
13	vaglio del giudice amministrativo sulla legittimità della regressione.	168dcce
	Orbene, dagli atti non risulta essere stato adottato idoneo	5111c17
T	provvedimento, rispondente ai requisiti innanzi indicati, per la	DI FIRMA QUALIFICATA Seria#∷3e® c71161111c1718/dcce6a896fe953 IRMA QUALIFICATA Seria#: 77c0ba4a0d4367e916268980eb0b3fca
7 2	determinazione ed applicazione di regressione tariffaria con riferimento	ria#: 3e
9-	all'anno 2017.	ATA Seria#
× -	Invero, la nota con cui il direttore Generale comunicava la data di	JALIFIC
0,5	esaurimento del limite di spesa fissata per la branca di riferimento al	RMAQI
%	21/2/2017, non può ritenersi un atto idoneo e destinato a determinare la	N
62	misura della regressione tariffaria in conformità ai criteri	PER C
S 	contrattualmente individuati, come sopra ricostruiti, bensì come una	Da: ARUBAPEC PER CA
8 	nota interna con cui si dispone il mancato pagamento delle prestazioni	DA: ARUBAPE
o ,	erogate successivamente ad una determinata data, tratta dall'analisi di	Da: 88
65	informazioni non meglio specificate; parimenti è a dirsi della	A Emes
6 <u>2</u>	comunicazione con cui si richiede al centro convenzionato l'emissione	G GIOV
P	di una nota di credito per il corrispondente importo, limitandosi ad	MARIA F
		SCOTTO DI CARLC GIOVANNI EME BONELLI MARIA RÓSARIA EMESSO
	The state of control of the state of the sta	Da: SO Da: BO

Proc. N.R.G. 29198/2017 - sentenza

operare un laconico richiamo a prestazioni rese oltre la data di	
esaurimenti dei limiti di spesa per la branca.	
La prova del raggiungimento del tetto nel giorno da ultimo indicato è	
data solo dalla delibera del direttore generale dell'ASL Napoli 1 Centro	
n.53868 del 31/7/2017: trova quindi applicazione l'ipotesi contemplata	
dal punto a) dell'art. 5, comma 3, del contratto intercorso tra le parti,	
sicché l'ASL avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo	
da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa	
nell'ambito del tetto annuale previsto per l'anno 2017; né la	89 89 89
comunicazione del provvedimento in questione, avvenuta	MA QUALIFICATA Seria#: 3e80c71f5111c17f8idoce6a69669c3 QUALIFICATA Seria#: 77c0ba4a0d4387e9f6266980eb0b3fca
successivamente all'erogazione delle prestazioni (trattasi infatti di	716fdcce
prestazioni erogate nel primo trimestre 2017, quindi dopo il 21/2/2017,	6111c1) 367e9ft
data in cui è stato superato il tetto, fino al 31/3/2017) può consentire la	e60c711
non remunerazione delle stesse, eseguite senza conoscere la circostanza	eria#: 34
del superamento, circostanza che è stata infatti accertata dalla ASL solo	ATA Se
in data 31/7/2017.	UALIFIC FICAT
Il provvedimento applicativo della regressione non risulta adottato a	
distanza di anni dal termine dell'anno finanziario di riferimento, con la	34 DI FIR
conseguenza che non sussistono fatti modificativi/estintivi del diritto di	D PER C
credito della ricorrente e che, essendo ormai scaduti i termini di	a: SCOTTO DI CARLC GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA
pagamento previsti in contratto, l'ASL è tenuta a pagare quanto	Da: ARI ARUBA
richiesto in via monitoria dalla società opposta, oltre interessi al tasso	inesso Se Da:
previsto dall'art. 7, comma 6, del contratto.	/ANNIE
Pertanto, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va	C GIO)
pienamente confermato.	JI CARL
	OTTO [
	a: SO

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in disposit	ivo,
applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scagli	one
di valore in cui ricade la controversia; stante la dichiarazione espre	ssa,
se ne dispone l'attribuzione in favore dei procuratori antistatari.	
P. Q. M.	
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contra	aria
istanza, difesa ed eccezione, così provvede:	
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiunt	tivo
opposto (n.7477/2017) dichiarandone la esecutività ex art.653 c.p	o.c.;
2. Condanna l'opponente ASL Napoli 1 Centro al pagamento d	elle 838 epop
spese di giudizio in favore della opposta società	MAQUALIFICATA Seria#: 3e80c71f5111c17f6fdcce6a686fe953
s.p.a. in liquidazione, che si determinano in €.4.050,00	bet 110177
compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C	PA2
ed IVA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari av	v.ti ##
	TA Seria##
Così deciso in Napoli il 23/6/2022 IL GIUDICE	LLIFICA
dott.Giovanni Scotto di Carlo	AA QU
	DI FIRV
	PER CAL
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottosci	AP AP
con firma digitale e depositato in via telematica.	sso Da:
con mina digitale e depositato in via telematea	GIOVANNI Emesso Da SARIA Emesso Da: AR
	GIOV ANI
<u>e</u>	
	D DI CA
	SCOTTC
Proc. N.R.G. 29198/2017 — sentenza Pagina 12 di .	mato Da: SCOTTO DICARLC

